

# **Comune di Pomaretto**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

(L.R. 14/4/2003, N. 7 – D.P.G.R. 18/10/2004, nn. 7R e 8R)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 22.03.11  
Pubblicato dal 29.03.11 al 08.04.11 – ripubblicato per ulteriori 15 giorni*

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali di Protezione Civile.

### **Art. 2 – Scopo del regolamento**

Scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di eventi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

### **Art. 3 Autorità, organi e strutture comunali di protezione civile**

1. Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile in ambito comunale.<sup>1</sup>
2. Il Comitato comunale di Protezione Civile<sup>2</sup> è Organo comunale di Protezione Civile; esso è presieduto dal Sindaco, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato, ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 18/10/2004, n. 9/R.
3. L'organizzazione e le associazioni del volontariato sono Organi di Protezione Civile.
4. Sono Strutture di Protezione Civile:
  - a. L'Unità di Crisi, strutturata per funzioni di supporto;
  - b. Il Servizio/Ufficio comunale di Protezione Civile.
5. Il Centro Operativo Comunale è la sede fisica in cui la predetta struttura operativa svolge la propria attività.

### **Art. 4 – Autorità di Protezione civile**

Il Sindaco è autorità di Protezione Civile in ambito comunale.

Il Sindaco sovrintende a tutte le attività di Protezione Civile in ambito comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale degli Organi e delle Strutture comunali di Protezione Civile.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto.

In caso di emergenza a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione Piemonte e/o al Prefetto che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica utilità ovvero in caso di evento calamitoso, il Sindaco può adottare le ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 50 del Testo Unico delle leggi e sull'ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco dispone l'attivazione del Centro Operativo Comunale di cui al successivo Art. 8.

Il Sindaco può inoltre concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze

del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per eventi naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

#### **Art. 5 – Comitato Comunale di Protezione Civile**

Il Comitato comunale di Protezione Civile, di seguito denominato Comitato è un Organo politico permanente, con compiti di indirizzo e verifica. Il comitato è istituito con decreto sindacale e dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- garantisce lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività previste dagli art. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14/04/2003, n. 7, relative al modello di intervento in ambito comunale<sup>3</sup>;
- formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni del Sindaco, sia in fase preventiva che in emergenza;
- esprime parere consultivo sul progetto di Piano comunale di Protezione Civile, anche avvalendosi dell'Unità di Crisi comunale.

Il Comitato ha la seguente composizione:

- Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile che lo presiede;
- Assessore alla Protezione Civile, Urbanistica, Ambiente;
- Assessore LL.PP.;
- Assessore ai Servizi Sociali
- Assessore alle Attività Scolastiche

Gli uffici comunali assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato.

Al comitato si applicano le seguenti MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI CONVOCAZIONE

- i Componenti sono nominati con decreto del Sindaco;
- il Comitato è convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno con lettera raccomandata o fax, con almeno 5 gg. di preavviso rispetto alla data stabilita;
- in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente o telefonicamente o a mezzo posta elettronica e dovrà considerarsi in seduta permanente.
- il Comitato potrà essere integrato, qualora se ne verifichi la necessità da altri Assessori e Referenti Istituzionali;
- per l'espletamento dei compiti di cui sopra il Comitato si avvale dell'unità di crisi strutturata per funzioni di supporto;

Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti o od organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e di esperti in emergenza.

Il Sindaco, ravvisatane la necessità o l'opportunità, al verificarsi di evento calamitoso, può chiamare a far parte del Comitato di cui al presente articolo altre persone ritenute esperte in relazione alla specificità dell'evento.

#### **Art. 6 – Unità di crisi**

L'Unità di Crisi di Protezione Civile è istituita con decreto sindacale e dura in carica fino a nuova nomina.

L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza.

Di essa si avvale il Comitato quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza.

Si costituisce, su convocazione del Sindaco/Assessore delegato, presso la Sala Operativa.

E' strutturata secondo le seguenti funzioni di supporto<sup>4</sup> ed è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato e coordinata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile:

funzione		referente
Coordinamento delle funzioni		Sindaco
1	Servizio tecnico, scientifico, pianificazione e telecomunicazioni	
2	Servizi sanitari e assistenziali	
3	Volontariato	
4	Servizi logistici, materiali e mezzi, viabilità e ordine pubblico, censimento danni a persone e cose	
5	Servizi assistenziali, attività scolastica e assistenza alla popolazione	

E' necessario che la sala operativa abbia capacità di spesa, che cioè possa firmare degli ordinativi di spesa e dei contratti in base ai budgets prestabiliti. Possiamo formare dei tandem fatti da un responsabile di Servizio comunale affiancato da qualcun altro. Può anche bastare che il Responsabile dell'Ufficio di Protezione civile sia coordinatore di tutte le funzioni e disponga di un budget che serva per tutte le funzioni o per quelle senza portafoglio.

#### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI CONVOCAZIONE

I componenti dell'Unità di Crisi sono nominati con provvedimento del Sindaco. Gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire. Ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto.

L'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Comitato ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività.

In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente con fax o con SMS, o a mezzo posta elettronica e dovrà considerarsi in seduta permanente.

Il Sindaco dispone l'attivazione parziale o graduale delle funzioni a seconda delle esigenze connesse con la natura e l'evolversi dell'evento.

L'Unità di Crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenza; ai Responsabili esterni la nomina del Sindaco viene notificata con lettera raccomandata.

Il provvedimento di nomina dei componenti l'unità di crisi deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto ad personam; ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco.

#### **Art. 6 – Ufficio comunale di protezione civile**

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile è costituito, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225, ss.mm.ii. e dell'art. 108, comma C del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, e dell'art. 11 della L.R. 14/04/2003, n. 7, ss.mm.ii., il servizio o l'ufficio comunale di protezione civile.<sup>5</sup>

Il Servizio di Protezione Civile è composto almeno da un dipendente tecnico o da un Agente di Polizia Municipale, anche assegnato contemporaneamente ad altri servizi ed eventualmente incaricato della responsabilità gestionale del servizio.

Il Servizio/Ufficio Comunale di Protezione Civile ha compiti amministrativi, tecnici, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità. In particolare esso:

- cura gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti, anche in relazione alle attività di previsione e di prevenzione dei rischi naturali ed antropici, in relazione alle direttive del Sindaco;
- nei casi di accertate necessità conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi organizza ed assicura tutta l'attività amministrativa di emergenza, anche con l'organizzazione di eccezionali turni di lavoro
- attiva gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
- attua gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio/Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in particolare in caso di emergenza la cooperazione richiesta, con precedenza assoluta sugli altri adempimenti.

In caso di emergenza l'Autorità di protezione civile, con il supporto del Servizio/Ufficio di Protezione Civile, coordina le attività dei Servizi/Uffici comunali con particolare riferimento ai servizi essenziali, tecnici, socio-assistenziali, logistici e di viabilità.

L'Amministrazione comunale può, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ss.mm.ii., stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di protezione civile.

E' possibile, inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Per i compiti di cui ai punti precedenti il Servizio/Ufficio di Protezione Civile avrà a disposizione appositi interventi di spesa da inserire nel Bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

La sede del Servizio/Ufficio di Protezione Civile è fissata presso gli Uffici del Comune – Piazza della Libertà, 1 – POMARETTO.

### **Art. 7 – Volontariato**

Il Comune di Pomaretto :

- riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile;
- riconosce e stimola, altresì, per tramite del proprio ufficio/servizio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione di fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di Volontariato;

Il volontariato di Protezione Civile è composto da:

1. associazioni iscritte al registro regionale;
2. gruppi comunali e/o intercomunali.

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono parte integrante del servizio comunale di Protezione Civile, ed il loro impiego è regolamentato con convenzione.

Al coordinamento delle associazioni/organizzazioni di volontari provvedono il Sindaco o l'Assessore delegato alla Protezione Civile.

### **Art. 8 – Centro Operativo Comunale (COC) - Sala operativa**

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la sede fisica al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, l'Unità di Crisi, il Comitato Comunale di Protezione Civile, la Sala Operativa ed il Servizio Comunale di Protezione Civile.

La sede del C.O.C. del Comune di Pomaretto è fissata presso la sede comunale – Piazza della Libertà, 1 – 10063 Pomaretto.

Il C.O.C. viene attivato dal Sindaco al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Il Piano di Protezione Civile può recare ulteriori indicazioni intorno alle modalità ed alla tempistica della attivazione.

La Sala Operativa deve essere dotata delle attrezzature ed apparecchiature di servizio di protezione civile indicate dal Comitato comunale di Protezione Civile.

In caso di inagibilità della casa comunale, la sala operativa sarà localizzata presso la struttura della Scuola Elementare sita in Via Carlo Alberto, 34 – Pomaretto.

### **Art. 9 – Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e sarà disponibile presso il Servizio Protezione Civile.

Il regolamento viene portato a conoscenza di tutti gli uffici comunali interessati.

### **Art. 10 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di carattere normativo e regolamentare vigenti in materia.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di legge e dello statuto comunale.

**ADOTTATO** dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 22.03.2011

**PUBBLICATO** all'Albo Pretorio dal 29.03.2011 al 08.04.2011

**RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni

**VISTO:**

**IL SINDACO**  
f.to Danilo Breusa

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to d'Arienzo Giovanna

---

<sup>1</sup> L.R. 7/2003 - Art. 11. (*Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della provincia*)

1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.

2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.

4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:

a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

<sup>2</sup> L.R. 7/2003 - Art. 15. (*Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile*)

1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.

2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di crisi comunale, oppure dell'Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.

4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.

5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

<sup>3</sup> L.R. 7/2003 -

Art. 6. (*Modello preventivo*)

1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:

a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;

b) l'individuazione degli scenari di rischio;

c) l'attivazione di programmi di mitigazione;

d) l'informazione;

e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.

2. L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 7. (*Pianificazione dell'emergenza*)

1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:

a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;

b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;

c) la predisposizione di un parco risorse regionale;

d) la formazione;

e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.

2. L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

---

Art. 8. (Modello di soccorso)

1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:

- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
- b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
- c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
- d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
- e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
- f) il primo intervento tecnico;
- g) il soccorso sanitario;
- h) il soccorso socio-assistenziale.

2. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

<sup>4</sup> Le funzioni di supporto sono le seguenti. Gli incaricati svolgeranno il loro compito, qui appresso sinteticamente ricordato, secondo il mansionario e le modalità operative previsti dal Piano di Protezione Civile.

**Funzione 1. TECNICA E DI PIANIFICAZIONE**

Il responsabile di questa funzione coordina le azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni inerenti l'evento potenziale o in corso e formula ipotesi di intervento in presenza di elevata criticità.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

- Gestione della pianificazione di emergenza.
- Analisi degli scenari di evento e precursori.
- Valutazione degli scenari di rischio e pianificazione degli interventi di prevenzione.
- Esame dell'interazione delle operazioni di pianificazione urbanistica con la pianificazione di emergenza.

In emergenza

- Attivazione punti di monitoraggio.
- Coordinamento dei rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio.
- Fornire supporto decisionale al Sindaco per l'attivazione degli interventi di soccorso sulla base dei bollettini previsionali e dati di monitoraggio.
- Coordinamento dell'approvvigionamento e gestione delle risorse specifiche.
- Coordinamento degli interventi di soccorso, individuandone la priorità.

**Funzione 2. SANITA' ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA**

Il responsabile di questa funzione mantiene i rapporti con le varie componenti istituzionalmente preposte per le azioni di soccorso sanitario, socio assistenziale, igienico ambientale, veterinario, medico legale, e farmacologico finalizzate alla salvaguardia della salute della collettività avvalendosi anche del volontariato specializzato in campo sociosanitario.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

- Censimento della disponibilità di risorse (personale medico e paramedico; posti letto nelle strutture ospedaliere; mezzi di trasporto infermi; ecc.).
- Aggiornamento degli elenchi delle persone "fragili" (persone anziane, sole, in situazioni di disagio e portatori di handicap) residenti nelle aree a rischio.
- Predisposizione e aggiornamento degli elenchi degli assistiti domiciliarmente.

In emergenza

- Primo soccorso e assistenza sanitaria;
- Interventi di sanità pubblica;
- Assistenza farmacologica;
- Assistenza veterinaria;
- Assistenza medico-legale;
- Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione.

**Funzione 3. VOLONTARIATO**

Il responsabile della funzione sarà il punto di riferimento delle associazioni di volontariato convenzionate con il Comune; egli, al fine di garantire il supporto tecnico-logistico, sanitario e socio-assistenziale, specifica in termini qualitativi e quantitativi l'impiego delle forze di volontariato in relazione alla tipologia dell'emergenza da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dalle associazioni e dai mezzi a disposizione.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

---

· *Classificazione delle organizzazioni di volontariato per localizzazione geografica e potenzialità di intervento, completa dei dati di anagrafica delle associazioni e dei dati necessari alla reperibilità dei referenti di ciascuna organizzazione.*

· *Classificazione dei mezzi, materiali e attrezzature, disponibili presso ogni organizzazione di volontariato.*

· *Formazione, addestramento e aggiornamento del personale.*

In emergenza

· *Attività in emergenza, in relazione alla tipologia degli scenari di rischio, alla natura ed alle attività esplicate dalle organizzazioni di volontariato ed ai mezzi a disposizione, a supporto delle altre Funzioni.*

· *Concorso all'approntamento e alla gestione degli insediamenti abitativi di emergenza e delle aree di emergenza.*

#### **Funzione 4. MATERIALI E MEZZI**

Il responsabile di questa funzione coordina le azioni per il reperimento, l'impiego e la distribuzione delle risorse strumentali e finanziarie integrate necessarie per affrontare le criticità dell'evento.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

· *Censimento delle risorse in materiali e mezzi disponibili, sia pubbliche che private, sulla base delle esigenze connesse con gli scenari di rischio ipotizzati.*

· *Stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e materiali in emergenza.*

· *Gestione delle risorse e aggiornamento delle disponibilità.*

· *Individuazione delle esigenze di integrazione di materiali e mezzi.*

In emergenza

· *Concorso all'approntamento delle strutture di ricovero.*

· *Supporto di materiali e mezzi agli interventi operativi.*

#### **Funzione 5. SERVIZI ESSENZIALI E ASSISTENZA SCOLASTICA**

Il responsabile di questa funzione dovrà coordinare le attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della fornitura dei servizi essenziali e delle reti tecnologiche.

tenere i contatti con gli Enti preposti al fine di monitorare

Inoltre proporrà al Sindaco e alle autorità scolastiche, l'eventuale interruzione dell'attività scolastica e qualora gli edifici interessati servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione coadiuverà il personale comunale e le associazioni di volontariato nell'allestimento all'uso previsto.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

· *Predisposizione della struttura scolastica per il ricovero di nuclei familiari evacuati.*

· *Predisposizione di una scheda operativa per la tempestiva reperibilità dei referenti delle aziende erogatrici di servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc) alla minaccia o al verificarsi di una situazione di emergenza.*

In emergenza

· *Coordinamento delle operazioni per la messa in sicurezza delle reti dei servizi coinvolte nell'evento.*

· *Censimento dei danni alle reti dei servizi ed attivazione delle strutture di intervento per il ripristino della funzionalità delle reti e/o delle utenze, definendo una priorità degli interventi.*

· *Concorso alla sistemazione e prima assistenza della popolazione evacuata.*

#### **Funzione 6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE**

Il responsabile di questa funzione dovrà gestire il censimento dei danni e raccogliere le relative perizie danni alle persone, agli edifici pubblici e privati, ai servizi essenziali, alle infrastrutture pubbliche, ai beni culturali, agli impianti industriali, alle attività produttive, alle strutture agricole e zootecniche, ecc.

Inoltre, farà eseguire sopralluoghi da tecnici locali od esterni, per accertare le situazioni di agibilità od inagibilità degli edifici e di ogni struttura od infrastruttura in genere, collaborando specialmente all'uopo con il Comando Vigili del Fuoco.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

· *Predisposizione degli elenchi dei professionisti disponibili ad attività di censimento, sopralluogo e perizia di danni susseguenti a calamità.*

· *Predisposizione di una modulistica per il rilevamento immediato dei danni.*

In emergenza

· *Attivazione e coordinamento delle squadre di rilevamento danni relativi a:*

- persone
- edifici pubblici
- servizi essenziali
- attività produttive
- opere di interesse culturale

---

– infrastrutture pubbliche.

· *Organizzazione di verifiche speditive di stabilità, avvalendosi di tecnici locali e di personale dei Vigili del Fuoco.*

#### **Funzione 7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, TRASPORTI E CIRCOLAZIONE, VIABILITA'**

Il responsabile di questa funzione

collabora con i rappresentanti di tutte le componenti locali

istituzionalmente preposte alla sicurezza pubblica (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) che a vario titolo e, secondo procedure disciplinate dalle Leggi vigenti, forniscono il loro apporto nella gestione delle emergenze.

Coordina le attività di trasporto, circolazione e viabilità attraverso la raccolta, l'analisi, la valutazione e la diffusione delle informazioni.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

- *Individuazione degli itinerari a rischio e degli itinerari alternativi.*
- *Concorso alla scelta delle aree di protezione civile (aree di attesa, di ricovero, di ammassamento) e alla elaborazione delle schede della vulnerabilità territoriale e antropica.*
- *Predisposizione del personale e dei mezzi per la diffusione degli allarmi alla popolazione.*

In emergenza

- *Attività ricognitiva, di vigilanza e di controllo del territorio.*
- *Verifica e monitoraggio della viabilità interna.*
- *Delimitazione dell'area colpita con l'istituzione di posti di blocco.*
- *Regolazione della circolazione, della segnaletica e dei trasporti in entrata e in uscita nell'area a rischio.*
- *Controllo dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e dell'accesso ai mezzi di soccorso.*
- *Diramazione dell'allarme alla popolazione.*
- *Concorso alla diffusione delle informazioni alla popolazione.*
- *Concorso alle operazioni di evacuazione della popolazione.*
- *Concorso alle operazioni antisciacallaggio.*
- *Controllo degli interventi di messa in sicurezza della viabilità.*
- *Supporto all'effettuazione dei controlli igienico – sanitari.*

#### **Funzione 8. TELECOMUNICAZIONI**

Il responsabile di questa funzione dovrà coordinare le attività di verifica dell'efficienza della rete di telecomunicazione e di predisposizione di una rete di telecomunicazione alternativa non vulnerabile anche di concerto con i responsabili territoriali delle aziende telefoniche e con i responsabili delle associazioni radioamatoriali, al fine di garantire le comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa con la Sala Operativa della Provincia, della Prefettura, della Regione (e dei comuni del Centro Operativo Misto)

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

- *Organizzazione preventiva della rete dei collegamenti per l'emergenza con Sala Operativa Provinciale, Centro Operativo Misto, aree e strutture di protezione civile e forze di intervento.*
- *Approvvigionamento e gestione del materiale radio.*
- *Organizzazione di verifiche periodiche della rete radio di emergenza.*

**In emergenza**

- *Gestione delle telecomunicazioni in emergenza.*
- *Attivazione delle strutture di intervento per il ripristino delle reti di telecomunicazione fisse e mobili.*

#### **Funzione 9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

Il responsabile di questa funzione dovrà coordinare le attività finalizzate a garantire l'assistenza delle persone isolate e delle persone evacuate.

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria

- *Censimento delle strutture pubbliche e private idonee al ricovero di nuclei familiari evacuati.*
- *Verifica della disponibilità di risorse logistiche per l'alimentazione della popolazione.*

In emergenza

- *Assistenza alla popolazione colpita dall'evento*
- *Sistemazione e prima assistenza alla popolazione evacuata*
- *Approntamento di aree di accoglienza e di strutture di ricovero.*
- *Distribuzione di viveri e materiali alla popolazione assistita.*
- *Coordinamento degli interventi delle Aziende Sanitarie a favore di disabili o persone "fragili"*

#### **Funzione 10. AMMINISTRATIVA**

Il responsabile di questa funzione avrà il compito del coordinamento delle attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie per la gestione dell'emergenza.

---

*Compiti assegnati alla funzione*

In situazione ordinaria ed in emergenza

- *Gestione degli atti e dei provvedimenti amministrativi*
- *Controllo e gestione della spesa*

<sup>5</sup> L. 109/1992 - Art.15 - Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

L.R. 7/2003 - Art. 11. (*Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della provincia*)

1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.

2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.

4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:

a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.